



N° 760 / 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE 1^ CIVILE

in persona del giudice, dr. Serena Sommariva, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 12965/2008, promossa

D A

DI **PIETRO Antonio** (C.F. DPTNTN50R02F576M),
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Sergio Scicchitano del Foro di Roma e dall'avv. Marisa Costelli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Monza, via Vittorio Emanuele II, 6, presso l'ATAP, in forza di procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

C O N T R O

Società Europea di Edizioni S.p.A., con sede in Milano, via G. Negri, 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, **Mario Giordano** e **Gian Marco Chiocci**, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Munari del Foro di Milano e dall'avv. Claudio Zucchellini, presso il cui studio di Monza, via Camperio, 8, hanno eletto

REF 000440

142

8

domicilio in forza di procura generale rep. n. 144517
dott. Sormani e di procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta,

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo
stampa.

CONCLUSIONI: come da seguenti fogli allegati al verbale
di udienza del 12.11.2009

[Faint circular stamp: TRIBUNALE CIVILE DI MILANO]

[Faint circular stamp: TRIBUNALE CIVILE DI MILANO]


[Handwritten signature]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER L'ON. ANTONIO DI PIETRO

...Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione:

- a)** dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni in epigrafe riportate fatte dal convenuto Gian Marco Chiocci, negli articoli citati;
dichiarare diffamatori i "Titoli" apposti o comunque fatti apporre dal Direttore Mario Giordano;
- c)** dichiarare responsabile della diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p. il convenuto Gian Marco Chiocci;
- d)** dichiarare il Direttore Mario Giordano responsabile sia della diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p. in relazione ai titoli con cui gli articoli sono stati presentati al pubblico, sia di omesso colposo controllo di cui all'art. 57 c.p. in relazione al contenuto degli articoli stessi (ed anche in relazione ai "titoli" nel caso si dovesse accertare in corso di causa la sua estraneità alla "titolazione" predetta);
- e)** dichiarare la responsabilità dell'Editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47/1948 in relazione all'art. 2043 c.c..
- f)** conseguentemente condannare tutti i predetti, anche in solido fra loro, a risarcire all'On Antonio Di Pietro i danni dal medesimo subiti e subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di un milione di euro (1.000.000,00) od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa; nonché a corrispondere all'attore, a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 47/1948, la somma di 200.000,00 euro o quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa. Il tutto con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento;



g) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso
forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA di cui il sottoscritto difensore
si dichiara antistatario.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



TRIBUNALE DI MONZA

COPIA

(Seq. I civ. - R.G. n. 12965/08 - G.U. dott.ssa Sommariva)

Nella causa promossa dal

DOTT. ANTONIO DI PIETRO, con l'Avv. Prof. Sergio Scicchitano e l'Avv. Marisa

Costit. 

- attore -

CONTRO

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A.,

DOTT. MARIO GIORDANO,

DOTT. GIAN MARCO CHIOCCI, tutti con gli Avv. ti Alessandro Munari e Claudio

Zucchellini

- convenuti -

Foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del 12

novembre 2009 nell'interesse dei convenuti Società Europea di Edizioni S.p.A.,
del dott. Mario Giordano e del dott. Gian Marco Chiocci

* * *

La Società Europea di Edizioni S.p.A., il Dott. Mario Giordano e il Dott. Gian Marco Chiocci, come sopra rappresentati e difesi, precisano le seguenti

CONCLUSIONI

rigettare tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande nuove proposte o proponende da controparte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Antonio Di Pietro ha convenuto innanzi a questo Tribunale La Società Europea di Edizioni S.p.A., il direttore del quotidiano "Il Giornale" e il giornalista Gian Marco Chiocci, chiedendone la condanna solidale al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.000.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre all'ulteriore somma di euro 200.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/1948, in ragione della lamentata portata diffamatoria del "dossier" sulla sua persona, a firma Gian Marco Chiocci, pubblicato in data 4.8.2008 nel predetto quotidiano.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, sostenendo che gli articoli oggetto di censura sono espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Nei termini di seguito esposti la domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento.

La sopra menzionata edizione del quotidiano "Il Giornale" esordisce, in prima pagina, con una fotografia di rilevanti dimensioni, nella quale risulta riprodotta l'immagine di Antonio Di Pietro, accompagnata dal titolo "L'Italia dei valori.




immobiliari" e dal sottotitolo "Di Pietro ha investito quattro milioni di euro in case. Ecco il suo patrimonio".

E' così da subito richiamata l'attenzione del lettore sugli articoli a firma Gian Marco Chiocci, che seguono alle successive pagine 4 e 5 e ne risulta sin dall'inizio svelato il postulato di fondo, vale a dire la presunta commissione tra il patrimonio immobiliare personale di Di Pietro e quello del partito Italia dei Valori, dallo stesso presieduto, commissione che, pur in difetto di elementi di riscontro e nonostante l'intervenuta archiviazione del procedimento penale che si è occupato della questione, viene comunque prospettata quale congettura sottesa agli interrogativi del giornalista, all'evidente scopo di screditare la credibilità e l'immagine del predetto leader politico. "dossier" si apre, a pagina 4, con un articolo dal titolo "Di Pietro gioca a Monopoli: ha case in tutt'Italia. Ma è giallo sui suoi conti" e dal sottotitolo "Montenero, Bergamo, Milano, Roma e Bruxelles: L'ex pm ha speso quattro milioni di euro tra il 2002 e il 2008. Ma non è chiaro con quali soldi abbia acquistato ville e appartamenti".

Le notizie, tratte da un articolo pubblicato, in data 6.7.2008, su "la Voce delle Voci" e indubbiamente di

pubblico interesse, considerata la notorietà ed il ruolo sociale dell'odierno attore, pur essendo espresse in modo in sé rispettoso del principio di continenza, nondimeno vengono riportate con alcune volute inesattezze e reticenze, così da accreditare la tesi del giornalista, che, interrogandosi sulle proprietà immobiliari di Di Pietro e dei suoi familiari ("Ma quante case ha l'onorevole Di Pietro? E con quali soldi le ha comprate?) in rapporto ai redditi dallo stesso dichiarati ed al patrimonio della società immobiliare di sua proprietà ("Posto che l'ex pm di Mani Pulite nega di aver mai usato un euro del partito per reinvestirlo nell'acquisto di un appartamento a suo nome, posto che la società An.to.cri è nata con un capitale sociale assai modesto (appena 50 mila euro), posto ancora che nel 2005 Di Pietro ha dichiarato un imponibile di 175mila euro e nel 2006 di 189mila, l'interrogativo sulla provenienza dei capitali per l'acquisto degli appartamenti è dovuto per una persona pubblica del suo calibro"), senza affermarlo espressamente, intende chiaramente alimentare il dubbio che gli acquisti siano frutto di un illecito storno per fini privati dei fondi del partito e, quindi, anche dei finanziamenti pubblici allo stesso destinati in relazione ai rimborsi elettorali.



L'autore parte richiamando sinteticamente l'esito del procedimento penale n. 81/07, introdotto innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma su impulso (querela) dell'avv. Mario Di Domenico (che, con Antonio Di Pietro e Silvana Mura, fu uno dei fondatori dell'associazione "Italia dei Valori - Lista Di Pietro"), dopo essere uscito dal sodalizio politico:

"Ma quante case ha l'onorevole Antonio Di Pietro? E con quali soldi le ha comprate? Prima di scoprirlo ci corre l'obbligo di ricordare come del suo conflitto di interessi in campo immobiliare si è già occupato, in parte, il gip di Roma che lo ha prosciolto nell'inchiesta sulla gestione allegra dei rimborsi elettorali. Restando in tema la procura capitolina ha però stigmatizzato l'operato di Tonino allorché vennero affrontate le accuse di un suo ex socio a proposito della società immobiliare Antocri (acronimo di Anna, Toto, Cristiano, i figli di Di Pietro) e delle presunte commissioni con i patriomini dell'Italia dei Valori. Secondo l'ipotesi iniziale, Di Pietro avrebbe utilizzato i soldi del partito per acquistare appartamenti arrivandone ad affittare alcuni all'Idv, di cui era presidente. Un modo di fare penalmente irrilevante, secondo l'accusa".

Il giornalista intende far riferimento alla vicenda relativa ai rapporti tra la AN.TO.CRI. S.r.l., società di cui Di PIETRO è socio unico, e l'associazione Italia dei Valori, avuto riguardo ai due immobili di Milano, via Felice Casati e di Roma, via Principe Eugenio, acquistati dalla predetta società immobiliare e,

quindi, dalla stessa inizialmente affittati all'IDV per essere adibiti a sedi del Partito.

Sulle accuse di distrazione al riguardo avanzate dall'avv. Di Domenico, il GIP si è espresso nei seguenti termini (cfr. pagg. 24 e 25 del provvedimento di archiviazione):

"Si tratta di un argomento sul quale ripetutamente si è soffermato l'avv. DI DOMENICO, perché additato quale causa o sintomo di distrazioni di fondi dell'IDV per mero tornaconto personale dell'on. DI PIETRO.

Invero, l'AN.TO.CRI. è una società a responsabilità limitata il cui acronimo sembra corrispondere alle iniziali dei nomi dei tre figli dell'on. DI PIETRO.

La sede sociale è in Bergamo e socio unico della stessa è ancora una volta l'on. DI PIETRO, mentre il c.d.a. è composto da quest'ultimo, dall'on. MURA e dal già citato Claudio BELOTTI, circostanze entrambe assolutamente legittime, anche se fonti di sospetto per il denunciante.

La figura del socio unico di società di capitali è, infatti, prevista e consentita dall'ordinamento giuridico, ed in alcun modo illecita, né può considerarsi vietato o, di per sé, sospetto di alcunché il fatto che anche gli altri componenti il consiglio di amministrazione della società siano persone di fiducia del socio unico, fosse anche solo perché in diversa misura impegnate nel partito politico di cui DI PIETRO è presidente.

Soprattutto, nessuna illecita commistione finanziaria tra i patrimoni dell'IDV e della società AN.TO.CRI. l'opponente è riuscito anche soltanto ad ipotizzare, se non in relazione a due immobili di notevole superficie, ubicati nel centro di Milano e di Roma, che

l'avv. Di Domenico assume acquistati grazie anche a mutui bancari e subito dopo affittati dall'IDV.

In relazione a tale operazione, pertanto, l'avv. Di Domenico ha comprato un evidente conflitto d'interesse in capo all'on. DI PIETRO che, in difensiva, avrebbe fatto degli investimenti immobiliari destinati in prospettiva ai figli Anna, Toto e Cristiano, salvo a pagarsi le rate di mutuo attraverso i canoni di locazione corrisposti dall'inquilino IDV (associazione presieduta e amministrata dal medesimo on. DI PIETRO). In definitiva l'indagato, in quanto socio unico di AN.TO.CRI. (anche se non amministratore unico di tale persona giuridica), avrebbe affittato quegli appartamenti a se stesso, quale presidente di IDV.

Il conflitto d'interessi, però, di per sé non integra alcun reato, e P.M. nella richiesta di archiviazione ha evidenziato come, tutt'al più, potrebbe ipotizzarsi un'eventuale inopportunità dell'operazione (che, precisava, "non può che sfuggire all'esame del presente procedimento, finalizzato esclusivamente alla verifica di possibili fatti costituenti reato"), dovendosi ritenere il dedotto conflitto di interesse "del tutto irrilevante, riguardando il contemporaneo esercizio (da nessuna norma vietato) dei poteri di mero componente di un organo collegiale di gestione di una società di capitali e di quelli di presidente di una associazione non riconosciuta nella stipula di due contratti di locazione tra le riferite parti".

Oltretutto, all'udienza camerale l'on. DI PIETRO ha prodotto copiosa documentazione attestante in primo luogo che i due menzionati immobili sono solo una piccola parte degli immobili utilizzati, come ben comprensibile, sul territorio nazionale dall'IDV, dotata di numerose sedi regionali ...

Inoltre, lo stesso on. DI PIETRO ha documentato sia la costituzione della società AN.TO.CRI. in data 1.4.2003 ... sia tutti i bilanci da questa regolarmente presentati ..., il prezzo di acquisto dei due citati appartamenti (rispettivamente euro 614.500,00 oltre IVA quello di Milano ed euro 1.045.000,00, oltre IVA quello di Roma ...) e

peraltro i "finanziamenti in conto soci" effettuati dallo stesso on. DI PIETRO alla predetta società per importi superiori ai costi di acquisto dei due immobili (euro 1.183.000,00 ...).

In fine, l'on. DI PIETRO è giunto perfino a produrre copie delle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi undici anni, al dichiarato fine di documentare la legittima provenienza dei fondi personali dallo stesso utilizzati per i finanziamenti alla società AN.TO.CRI. Anche in punto di fatto, pertanto, prima ancora che nella loro rilevanza giuridica, i sospetti avanzati in merito alle citate operazioni dall'avv. DI DOMENICO sono risultanti infondati.

Del resto, come rilevato anche nella richiesta di archiviazione, lo stesso denunciante non ha nemmeno ipotizzato la natura fraudolenta degli accordi relativi ai due citati immobili, giacché mai ha sostenuto il mancato uso effettivo di tali immobili da parte di IDV (perché solo in apparenza locati ma in realtà lasciati nella disponibilità della società proprietaria), né ha mai esplicitamente sostenuto nemmeno una determinazione del canone di locazione palesemente esagerato e fuori mercato (così da recare danno volontario alle casse di IDV, alimentate essenzialmente dal contributo pubblico, a tutto vantaggio della società privata di capitali): al contrario, per quel poco che rileva, risulta che, trasferendo la propria sede in Roma dall'immobile della soc. ANTO.CRI. ad altro diverso proprietario, l'IDV si è trovata a corrispondere un canone di locazione ben maggiore ... Anche su quest'ultimo motivo di doglianza, pertanto, non ricorre alcun

elemento sul quale il P.M. potrebbe far leva per esercitare l'azione penale auspicata dal denunciante".

Passando ora ai contenuti dell'articolo qui esaminato, deve rilevarsi che se, da un lato, l'autore dà atto che il procedimento penale ha avuto esito favorevole per l'indagato, dall'altro vengono dallo stesso artatamente sottaciute le motivazioni poste alla base del provvedimento di archiviazione.

Lo scopo dell'omissione è evidente, in quanto, ove le ragioni delle concordi determinazioni della Procura e del GIP fossero state riportate (se pure in sintesi) i dubbi instillati dal giornalista sarebbero risultati non più che mere congetture, prive di concreti riscontri.

Ed, invece, espungendo le motivazioni del provvedimento, lettore (non altrimenti informato) resta confuso nell'apprendere che, a fronte delle pesanti accuse mosse a Di Pietro dall'avv. Di Dimenico circa l'illecito utilizzo di fondi del partito per l'acquisto di appartamenti, "la procura capitolina" avrebbe "stigmatizzato" il comportamento di "Tonino", escludendo tuttavia la rilevanza penale dei fatti denunciati.

In realtà, la procura non ha affatto "stigmatizzato" il comportamento dell'indagato, ma si è semplicemente limitata a prospettare l'inopportunità delle operazioni

di affitto, atteso il duplice ruolo rivestito da Di Pietro, titolare esclusivo del capitale sociale della società locatrice e Presidente dell'Associazione locatrice ed il sospetto di indebito sfruttamento della situazione che tale interferenza di interessi poteva ingenerare.

Dal provvedimento del GIP si apprende, peraltro, che i sospetti avanzati dal querelante sono risultati infondati, non essendo in alcun modo emerso che Di Pietro ebbe a trarre personale vantaggio dalle operazioni ai danni del partito.


Mancando volutamente di riferire tali circostanze, il giornalista continua ad alimentare i dubbi sul presunto illecito storno dei finanziamenti pubblici e, dopo aver descritto le operazioni immobiliari via via poste in essere dall'attore e dai suoi familiari, conclude affermando genericamente che, avendo Di Pietro acquistato immobili per quattro milioni di euro tra il 2002 e il 2008 ed avendo incassato un milione circa dalle vendite (al netto delle rimanenze calcolate per i mutui), anche se "gli ex colleghi di Tonino" hanno escluso l'esistenza di ipotesi di reato, "i conti non tornano".

Alla luce delle sopra evidenziate omissioni ed inesattezze, da sole tali da comportare un sostanziale

travisamento dei fatti a discapito del principio di verità della notizia, l'articolo, nel suo complesso, non può ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Le considerazioni esposte valgono anche per le modalità con le quali, nel contesto della pubblicazione qui esaminata, viene richiamata la vicenda relativa all'immobile di Bergamo, via Locatelli, 29, acquistato da Di Pietro nel marzo del 2006 al prezzo di circa euro 261 mila, partecipando ad un'asta indetta dalla SCIP S.r.l. per il tramite del fiduciario Claudio Belotti, il quale si riservò all'esito dell'aggiudicazione la nomina del contraente ex art. 1401 c.c.

Infatti, se il successivo articolo di approfondimento ("Quei 178 metri quadrati a un prezzo stracciato") non può considerarsi in sé diffamatorio, in quanto le espressioni utilizzate non sono offensive e le notizie riportate, anch'esse mutate dal pezzo pubblicato su "La Voce delle voci", corrispondono, nel complesso, alla realtà dei fatti (essendo pacifico che Di Pietro non partecipò direttamente alla procedura, ma si avvalse dell'ausilio del Belotti e non essendo seriamente contestato che l'acquisto fu concluso ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato) per contro, nell'articolo in commento, i medesimi fatti



vengono riportati in modo confuso e allusivo, così da adombrare, senza dimostrarlo, che anche in questo caso Di Pietro avrebbe agito in conflitto d'interessi con il partito e si sarebbe aggiudicato l'affare ricorrendo ad sotterfugi ("Quel conflitto d'interessi torna ora d'attualità per gli approfondimenti operati dal mensile «La Voce delle voci» in contemporanea al reportage del Giornale. Si scopre così che il 16 marzo 2006, in quel di Bergamo, il padre-padrone dell'Idv si aggiudica alle buste, in condizioni burrascose e rocambolesche, un signor appartamento (vedi articolo sotto) a un prezzo scontatissimo dovuto alle cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare dell'Inail. Roba Svendopoli per vip. Lui non appare mai, fa tutto l'amministratore della sua immobiliare Antocri (che però non agisce in questa veste), nonché compagno di Silvana Mura, deputata Idv, tesoriera del partito e socia dell'Associazione Idv. Visti i precedenti, le confusioni di ruoli, le ambiguità fra «movimento» e «associazione», le locazioni degli immobili di proprietà di Di Pietro al partito dello stesso Di Pietro (gli appartamenti di cui parleremo dopo in via Casati a Milano e in via Principe Eugenio a Roma) non è stata una sorpresa scoprire che anche su quest'ultimo immobile qualcosa non quadra: l'ha comprato Di Pietro, attraverso il convivente della Mura, la quale ha intestate le utenze di casa che corrispondono perfettamente a quelle un tempo in uso all'ex sede della tesoreria nazionale di via Taramelli 28").

Anche in questo caso l'informazione data è forviante, non essendo emerso alcun profilo di irregolarità nell'acquisto, attesa la legittimità del ricorso all'istituto di cui all'art. 1401 c.c. e considerato,



inoltre, che, all'epoca della formalizzazione della vendita, Di Pietro non era ancora stato nominato

Ministro. risulta che per l'affare siano stati utilizzati i fondi del partito, non essendo certo sufficiente a intervenire ad una simile conclusione la circostanza che le utenze dell'appartamento siano state intestate a Silvana Mura (tesoriera del partito), né che le stesse corrispondano a quelle già in uso alla tesoreria nazionale dell'IDV.

L'accostamento tra patrimonio immobiliare privato e patrimonio del partito prosegue alla pagina 5, nella quale l'articolo dedicato al contenzioso promosso dal movimento politico "Il Cantiere" di Occhetto, Chiesa e Veltri nei confronti della Camera dei Deputati e dell'IDV con riferimento ai rimborsi elettorali relativi alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 12-13 giugno 2004 ("LA BATTAGLIA CON OCCETTO Tutti i dribbling per incassare i rimborsi di Stato") viene allusivamente affiancato da una ricognizione fotografica degli immobili via via acquistati e rivenduti da Di Pietro e dai suoi familiari.

Utilizzando la medesima tecnica espositiva, l'autore distorce ancora una volta le informazioni, riferendo

esclusivamente i fatti utili a supportare le proprie tesi (nuovamente riproposte sotto le mentite spoglie di *alibi*) ed enfatizzando strumentalmente alcune affermazioni contenute nei provvedimenti giudiziari.

È perciò, l'ordinanza del 22.7.2008, pronunciata dal Tribunale di Roma nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla Camera dei Deputati nei confronti del movimento politico "Il Cantiere", viene riportata solo nella parte in cui ha ritenuto che, alla luce di quanto stabilito nel relativo statuto, l'Associazione "Italia dei Valori" è soggetto giuridico diverso dal movimento politico "Italia dei Valori" ed ha quindi statuito che, essendo stato citato quale terzo chiamato in manleva) il movimento politico, ma essendosi costituita, in luogo dello stesso, l'associazione, il primo andava dichiarato contumace e la seconda intervenitore adesivo.

La distinzione operata dal magistrato, di natura prettamente tecnica (nel provvedimento viene infatti evidenziato che l'associazione è portatrice di un interesse giuridico alla definizione del procedimento, prevedendo lo statuto che le sue entrate siano costituite anche dai rimborsi elettorali), viene riportata al mero fine di poter rivolgere al lettore la suggestiva domanda "ma allora, a chi sono stati dati e

S

verranno pagati i tanti milioni di euro d'indennizzo? A

Di Pietro e ai suoi soci o al partito cui sarebbero

destinati per legge?".

Tale domanda non avrebbe infatti avuto ragion d'essere, il dr. Chiocci avesse riferito per intero i contenuti dell'ordinanza che, confermando la sostanziale correttezza delle determinazioni assunte dalla Camera nell'individuazione dell'IDV quale unico soggetto legittimato alla percezione dei rimborsi, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente "Il Cantiere".

Il magistrato è pervenuto a tale decisione, escludendo, da un lato, che "Il Cantiere" possa qualificarsi successore de "I Riformatori per l'Ulivo" ed evidenziando, dall'altro, che, in ogni caso, "Riformatori per l'Ulivo" era una mera designazione di un'area interna allo schieramento del centro-sinistra, priva di soggettività giuridica.

Tali informazioni vengono tuttavia intenzionalmente tralasciate per poter affermare che la Camera avrebbe erogato i rimborsi all'IDV "senza operare alcun controllo", dando così al pubblico un'informazione palesemente falsa.

Come emerge dalla documentazione prodotta dall'attore (cfr. docc. 6, 7, 9 e 12 fascicolo attore), la Camera dei Deputati ha proceduto all'erogazione dei rimborsi elettorali dopo aver verificato, tramite il Collegio dei revisori, la regolarità dei rendiconti annualmente depositati dalla Tesoreria dell'IDV e si è più volte pronunciata sulla questione, respingendo reiteratamente e motivatamente le istanze avanzate dal Gruppo Il Cantiere (cfr. deliberazioni di cui ai docc. 13-17), sulla base della considerazione che solo l'Italia dei Valori - Lista Di Pietro aveva presentato il proprio contrassegno presso il Ministero dell'Interno ai fini della partecipazione alle elezioni politiche europee del 2004 e, pertanto, solo detto partito aveva diritto ad ottenere i rimborsi elettorali, mentre "i Riformatori per l'Ulivo", ora asseritamente denominati "Il Cantiere" non hanno partecipato alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno del 2004 con un proprio autonomo contrassegno".

Richiamando l'indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, circa l'indivisibilità dei rimborsi elettorali ai partiti politici, la Camera ha inoltre ritenuto estranea alla propria sfera di competenza la suddivisione del rimborso elettorale fra le componenti

interne alla formazione politica, presentatasi alla consultazione elettorale con un unico simbolo, astenendosi conseguentemente dal pronunciarsi sulla questione (il relativo contenzioso, finalizzato ad una revisione della distribuzione interna dei rimborsi, è quindi sfociato nel giudizio civile R.G. n. 56687/2006, promosso dagli esponenti del Movimento politico Il Cantiere nei confronti dell'IDV innanzi al Tribunale di Milano).

Quanto, infine, alla distinzione soggettiva tra Associazione e Partito, la Camera ne ha rilevato l'irrilevanza ai fini dell'individuazione del soggetto elettorale avente titolo ai rimborsi, che resta, in ogni caso, la lista elettorale "Italia dei Valori-Lista Di Pietro", e delle persone fisiche titolate a ricevere i rimborsi per conto di detta lista, autocertificatesi rappresentanti della medesima.

Ma al riguardo osservato che, se è pur vero che lo statuto dell'Associazione Italia dei Valori, come modificato a seguito di delibera del 26.7.2004, disciplina il partito quale entità distinta dall'associazione, nondimeno, dal punto di vista operativo e per quanto qui di rilievo, detta distinzione risulta priva di risvolti concreti, in quanto il medesimo statuto attribuisce al Presidente

dell'Associazione la Presidenza nazionale del partito e prevede, nel contempo, che la Tesoreria nazionale del partito spetta alla Tesoreria dell'Associazione, la quale, per espressa previsione statutaria, ha il compito di predisporre annualmente il rendiconto economico finanziario del partito ed è legittimata a richiedere i rimborsi elettorali alle autorità competenti (cfr. art. 11 Statuto sub doc. 13 fascicolo convenuti).

Diversamente da quanto capziosamente insinuato dal dr. Chiocci, i rimborsi elettorali vengono quindi legittimamente riscossi dai rappresentanti dell'Associazione per conto del partito e non già nell'interesse privato dei soci fondatori.

Anche l'ulteriore affermazione contenuta nel presieguo dell'articolo, secondo cui "I rimborsi elettorali, vengono richiesti e introitati, stando sempre allo statuto, per conto dell'associazione dei tre, e non del partito", è pertanto forviante.

Strumentale è, infine, l'enfaticizzazione del giudizio espresso dal Tribunale di Milano nell'ordinanza emessa in data 19.10.2007 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 5522/2007, promosso da Occhetto, Chiesa e Veltri, i quali, assumendo il sopravvenuto venir meno della pluralità dei soci, hanno



chiesto la nomina di un liquidatore dell'associazione IDV, a ciò legittimati dalla pretesa creditoria vantata nei confronti di detto ente ("La magistratura giudica ai gravi queste condotte, ma sinora nessuno mai ha chiamato Di Pietro e i due soci a restituire un euro").

Nel provvedimento, che conclude per il rigetto del ricorso, la valutazione di gravità è, infatti, riferita ai "fatti denunciati" (ossia alle "gravi perplessità" espresse nel ricorso sulle modalità di distribuzione interna dei finanziamenti pubblici al partito) e non già a fatti accertati (essendo detti fatti oggetto di approfondimento nella sopra menzionata causa civile R.G. 56687/2006, all'epoca già pendente innanzi al medesimo Tribunale).

Né poteva essere altrimenti, trattandosi di provvedimento sommario volto a valutare in via incidentale la sussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione della società.

Per le ragioni sopra esposte, neppure l'articolo ora commentato può dirsi scriminato dal legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

Le due pubblicazioni richiamate sono, quindi, diffamatorie e conseguentemente lesive della reputazione dell'attore.



La conseguente responsabilità risarcitoria ricade, in via solidale, sui tre convenuti, e, segnatamente, su Gian Marco Chiocci, che, quale autore degli articoli, è incorso nell'illecito corrispondente al delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, commi secondo e terzo, c.p., su Mario Giordano che, quale direttore del quotidiano, visto l'ampio spazio dedicato al dossier e il suo richiamo in prima pagina, avrebbe dovuto eseguire le necessarie verifiche ed impedirne la pubblicazione ex art. 57 c.p., e, infine, sulla Società Europea di Edizioni S.p.A., che, quale editore, risponde delle conseguenze civili del reato ex art. 11 della L. 47/1948.

Tenuto conto dell'evidenza data agli articoli, della gravità delle accuse agli stessi sottese e del conseguente discredito arrecato alla persona di Di Pietro ed alla sua immagine di politico, e considerato, nel contempo, che, come dimostrato dall'articolo pubblicato sul quotidiano Libero in data 9.1.2009, lo stesso Di Pietro ha già avuto modo di rispondere agli interrogativi sollevati sul suo patrimonio e sulle sue scelte di gestione del partito dalle stesse pagine della stampa "avversaria", appare equo contenere la liquidazione del danno alla reputazione entro la somma di euro 50.000,00.



Trattandosi di diffamazione a mezzo stampa, compete, inoltre, all'attore, come da domanda, la liquidazione di un'ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 47/1948, somma che, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato (a tiratura nazionale), viene equitativamente liquidata nell'importo di euro 10.000,00.

In applicazione del principio di soccombenza i convenuti vanno, infine, condannati a rifondere all'attore le spese processuali, che, avuto riguardo al danno accertato, si liquidano in complessivi euro 9.000,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari, euro 2.600,00 per diritti, euro 400,00 per spese), oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 t.f., CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; in applicazione dell'art. 59 lett. d) DPR 131/1986, si autorizza la registrazione della sentenza a debito, indicando nei convenuti costituiti la parte nei cui confronti l'imposta dovrà essere recuperata.

PQM


Il Tribunale di Monza, sezione prima civile, nella persona del giudice, dott. Serena Sommariva, ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa



R.G. n. 12965/2008 promossa da Antonio Di Pietro nei confronti della Società Europea di Edizioni S.p.A., di Mario Giordano e di Gian Marco Chiocci, nel contraddittorio delle altre parti, così provvede:

- 1- accerta la natura diffamatoria, nei confronti della persona di Antonio Di Pietro, degli articoli a firma Gian Marco Chiocci apparsi in data 4.8.2008 sul quotidiano "Il Giornale" dal titolo "Di Pietro gioca a Monopoli: ha case in tutt'Italia Ma è Giallo sui suoi conti" e "Tutti i dribbling per incassare i rimborsi di Stato"
- 2- per l'effetto, condanna Gian Marco Chiocci, Mario Giordano e la Società Europea di Edizioni S.p.A., in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 50.000,00, in moneta attuale, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché dell'ulteriore somma di euro 10.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948;

- 3- condanna, infine, i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate in complessivi euro 9.000,00, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 t.f., CPA e IVA e ne dispone la





distrazione in favore del procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.;

4- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva
e le spese di registrazione della stessa
prenotate a debito dei convenuti ai sensi
dell'art. 59 lett. d) DPR 131/1986.

Monza, 2.3.2010.

Il giudice

Serena Sommariva



IL CANCELLIERE C1
Margherita CRIPPA

